

N. R.G. 22842/2014



TRIBUNALE di Brescia

Sezione spec. Impresa

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Canali,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22842/2014** promossa da:

FALLIMENTO EDIL-SAVOLDI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dott.ssa Sonia Montanari, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bettini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Romanino n.1, giusta procura stesa a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

B.T.M.-Bonifiche Trattamenti anticorrosivi Manutenzioni s.r.l., IDEA s.r.l., ECOSISTEMI s.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Maurizio Vanzulli del Foro di Busto Arsizio e Sonia Slucca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via San Pancrazio n. 78, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTI

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto notarile del 23.11.2012, trascritto il 29.11.2012, Edil-Savoldi s.r.l. in liquidazione (Edil-Savoldi) trasferiva a B.T.M. s.r.l. (per la quota indivisa del 57%), Idea s.r.l. (26%) ed Ecosistemi s.r.l. (17%) terreni di sua proprietà siti in Gavardo (BS) a titolo di dazione in pagamento a fronte di € 140.000, somma risultante dalla rinuncia parziale al maggior credito di € 213.373,23, che le convenute vantavano per opere di manutenzione dalle stesse effettuate.

Il 28.06.2013 veniva iscritta nel registro delle imprese, per Edil-Savoldi, domanda di concordato *ex art.* 161, comma sesto, l.f. che, il 18.12.2013, il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile, non avendo la ricorrente depositato il piano nel termine assegnato.

A seguito di istanza presentata da Fin-Beton s.r.l. il 21.02.2014, Edil Savoldi veniva dichiarata fallita con sentenza del 28.5/4.6.2014 di questo Tribunale.

Con ricorso *ex art.* 702 *bis* il Fallimento Edil Savoldi chiede la revoca *ex art.* 67, comma primo, n. 2 l.f. dell'atto di cessione di cui sopra e la conseguente condanna delle convenute alla restituzione dei beni immobili ovvero, in subordine, al pagamento del valore equivalente in denaro.

Si sono costituite le convenute, chiedendo di accertare la carenza dello stato di insolvenza di Edil-Savoldi al 23.11.2012 (data dell'atto di cessione) o comunque la mancata conoscenza dello stesso da parte delle medesime resistenti e, per l'effetto, di rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente.

Il ricorso va accolto per i seguenti motivi.

Al fine di ottenere la revocatoria *ex art.* 67, comma primo, n. 2 l.f. il Curatore è tenuto a provare che l'estinzione di debito pecuniario (scaduto ed esigibile) sia avvenuta con mezzo non normale di pagamento nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Laddove tuttavia, come nel caso di specie, la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da domanda di concordato preventivo, il

secondo comma dell'art. 69-*bis* l.f. anticipa la data di decorrenza del termine annuale, fissandola nel giorno della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.

In primo luogo, è dunque necessario verificare se il pagamento sia stato effettuato con mezzo non normale nel cosiddetto “periodo sospetto”.

Come precisato sopra, il trasferimento dei terreni di Edil-Savoldi è stato eseguito “*a titolo oneroso, sulla base del valore convenuto in € 140.000 [...] ma senza contestuale pagamento di somme dalle società cessionarie alla società cedente, in quanto effettuato a titolo di dazione in pagamento delle ragioni creditorie vantate dalle società cessionarie medesime*” (atto notarile, doc. 3 di parte attrice). Si è trattato pertanto di una *datio in solutum*, che costituisce pacificamente mezzo non normale di adempimento, rilevante ai sensi dell'art. 67 comma primo, n. 2 l.f.

La questione dibattuta riguarda la data di decorrenza del periodo annuale di sospetto, che, secondo la tesi del ricorrente, va individuata nel giorno di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (28.06.13) ai sensi dell'art. 69-*bis* l.f.; al contrario, secondo l'impostazione delle resistenti, la disciplina della *consecutio* non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto tra il provvedimento di inammissibilità del concordato (18.12.2013) e la dichiarazione di fallimento (4.6.2014) sarebbe trascorso un lasso temporale tale da escludere la continuità.

La *consecutio* tra procedure di cui all'art. 69-*bis* l.f. si giustifica in quanto, di regola, il fallimento costituisce sviluppo della condizione di dissesto che ha dato causa alla precedente procedura concordataria (Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6031). Il fatto che tra le procedure sussista uno iato temporale non rileva di per sé, anche alla luce della riforma della legge fallimentare, che ha eliminato l'automatismo tra inammissibilità della proposta di concordato e fallimento, potendo quest'ultimo essere dichiarato solo in presenza di apposita istanza di un creditore o su richiesta del Pubblico Ministero. Ciò che rileva è dunque la continuità causale tra concordato e fallimento, che si può ritenere sussistente laddove quest'ultimo sia stato dichiarato in base all'accertamento dell'evoluzione negativa di quello stato di insolvenza che aveva portato al deposito del ricorso inerente la prima procedura. Grava comunque su

chi invoca la soluzione di continuità l'onere di provare che il debitore era uscito, *medio tempore*, dallo stato di illiquidità che aveva fondato la domanda di concordato.

Nel caso di specie le convenute non hanno assolto tale onere probatorio, limitandosi a sostenere che, nell'arco di quasi un anno dalla data della domanda di concordato preventivo alla data di fallimento, la situazione patrimoniale della Edil-Savoldi era "*verosimilmente mutata*". Vi sono al contrario elementi per ritenere sussistente la continuità causale di cui sopra. Il fallimento di Edil-Savoldi è stato infatti dichiarato sulla base dell'accertamento di uno stato di insolvenza risultante dall'esecuzione mobiliare invano tentata dal creditore istante in forza di precetto fondato su cambiali protestate il 4 ottobre 2011. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di concordato in bianco, il debitore si trovava già in una situazione caratterizzata da indici sintomatici di insolvenza, qual è tipicamente l'elevazione di protesti.

Alla luce di quanto detto, si può dunque affermare che l'atto del 23 novembre 2012 rientra nel periodo sospetto (un anno) decorrente dal 28.06.2013, data di iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Accertata la sussistenza dei presupposti per chiedere la revocatoria *ex art. 67, comma primo, n. 2 l.f.*, occorre verificare se le convenute abbiano assolto l'onere di provare che non conoscevano lo stato d'insolvenza di Edil-Savoldi al momento dell'atto. A tal proposito la giurisprudenza è costante nel ritenere che il soggetto convenuto in revocatoria non possa limitarsi ad una prova meramente negativa, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, dovendo invece dimostrare la sussistenza, al momento dell'atto, di circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, che l'imprenditore si trovasse in una situazione normale di esercizio dell'impresa (Cass. civ., 18 maggio 2005, n. 10432).

Le resistenti si sono invece limitate ad affermare che, da parte loro, "*la mancanza di liquidità di Edil-Savoldi s.r.l. è stata ricollegata a una situazione difficoltosa di 'crisi aziendale', da intendersi come una temporanea difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte dalla stessa, in assenza di elementi che facessero propendere per uno stato*

di insolvenza irreversibile'. Non solo dunque non hanno fornito la prova positiva di cui sopra, ma la loro posizione risulta contraddetta dallo stesso tenore dell'atto notarile, nel quale le resistenti dichiarano di rinunciare ad una parte consistente del loro credito (€ 73.373,23 su € 213.373,23) ed accettano di essere soddisfatte tramite *datio in solutum*, nonché dai protesti levati nei confronti di Edil-Savoldi già nell'ottobre del 2011.

In conclusione sussistono i presupposti per accogliere l'azione revocatoria *ex art. 67, comma primo, n. 2, l.f.*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 7.540, di cui € 286 per anticipazioni ed € 7.254 per compensi professionali (studio: € 1.620; introduttiva: € 1.147; trattazione: € 1.720; decisionale: €2.767).

P.Q.M.

Il Giudice dichiara inefficace nei confronti del Fallimento Edil-Savoldi s.r.l. in liquidazione l'atto di cessione a titolo di dazione in pagamento a rogito Notaio Dott. Roberto Capizzi di Olgiate Comasco in data 23.11.2012, n. rep. 66479, n. racc. 28452 e condanna B.T.M. – Bonifiche Trattamenti anticorrosivi Manutenzioni, Idea s.r.l. e Ecosistemi s.r.l. a restituire al Fallimento Edil-Savoldi s.r.l. in liquidazione i beni immobili oggetto del predetto atto di cessione;

condanna B.T.M. – Bonifiche Trattamenti anticorrosivi Manutenzioni, Idea s.r.l. e Ecosistemi s.r.l., in solido tra loro, a rifondere al Fallimento Edil-Savoldi s.r.l. in liquidazione le spese di lite che si liquidano in € 286 per anticipazioni ed in € 7.254 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

ordina al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Salò (BS) di procedere all'annotazione della presente ordinanza.

Brescia, 11.6.2015

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Stefano Franchioni